

STATUTO DELL'AVO
ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI O.D.V.
DI ASTI

Art. 1 - Forma giuridica, durata, sede

L'AVO di Asti, con ininterrotta attività dal 1/9/1989, regolarmente costituita, a norma delle disposizioni del Codice Civile, con atto a rogito del Notaio Novarese Giangiacomo di S. Damiano d'Asti, Repert. n. 17267 del 7/4/1989, registrato ad Asti il 14/4/1989 al n. 945, conferma la sua forma giuridica di "Associazione Volontari Ospedalieri O.D.V." (Organizzazione di Volontariato) ed agisce in conformità e nei limiti del D.lgs 117/2017 e ssmm.

L'Associazione AVO "Associazione Volontari Ospedalieri O.D.V." ha durata illimitata, ha la propria sede in Asti ed è associata alla FEDERAVO con sede in Milano.

Art. 2 - Finalità, disposizioni generali

L'A.V.O.

a) "Associazione Volontari Ospedalieri O.D.V." esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 co. 1 letta c del D.Lgs 117/2017 e ssmm per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

b) con la partecipazione di tutti gli uomini e donne di buona volontà, intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e/o psichici, un servizio qualificato, volontario, gratuito;

c) fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;

d) opera nella fedeltà dei valori umani; è laica, apartitica, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione;

e) esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per fini solidarietà;

f) si affianca alle strutture ospedaliere, alle strutture alternative ed agli istituti di ricovero per anziani esistenti o che verranno costituiti, per collaborare ed integrare (non sostituire) con un rapporto personale tra volontario e ricoverato, senza attuare alcuna differenza tra loro, con una presenza non pietistica, ma cosciente e preparata: presenza non saltuaria, ma costante ed organizzata per dare un servizio rispondente alle esigenze dei ricoverati.

g) Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato A.V.O. "Associazione Volontari ospedalieri O.D.V.", comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3. Attività dei volontari nelle strutture

Le prestazioni di assistenza gratuita saranno erogate prevalentemente ai ricoverati che si trovano in stato di bisogno o di solitudine o a favore dei loro congiunti che si dovessero trovare in stato di difficoltà all'interno delle strutture socio-sanitarie.

Art. 4 - Associati

L' A.V.O. "Associazione Volontari Ospedalieri O.D.V" è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee che siano maggiorenni, che ne condividano gli scopi e ne accettino lo Statuto ed il Regolamento e che intendono svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e socio- assistenziali. Il procedimento di ammissione all'Associazione, recessione, sospensione e destituzione avviene secondo le norme del Regolamento che sarà approvato dalla Assemblea dei Soci.

Art. 5 - Preparazione e qualificazione dei Soci.

Ad ogni aspirante volontario è richiesta, come condizione essenziale, una adeguata formazione di base che lo metta in grado di realizzare nel migliore dei modi le finalità, i compiti e gli obiettivi della Associazione attraverso lo studio, la sperimentazione, l'impiego. Inoltre ogni Socio dovrà continuare a completare nel tempo la sua preparazione partecipando agli incontri periodici di formazione e di aggiornamento che verranno predisposti dai responsabili dell'Associazione.

Art. 6 - Finanziamento

a) L'Associazione si finanzia mediante un contributo associativo annuale che sono tenuti a versare tutti coloro che saranno ammessi come Soci. La quota annuale verrà fissata anno per anno dall'assemblea;

b) contributi da privati;

c) contributi dallo Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivati da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 7 - Contabilità

L'Associazione curerà la tenuta del bilancio preventivo e conto consuntivo annuali, nonché la tenuta di un registro per l'inventario dei beni (mobili ed immobili) da aggiornarsi ad ogni fine di esercizio finanziario. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo vanno deliberati dal Consiglio Esecutivo rispettivamente entro il 31 Dicembre ed il 31 Gennaio ed approvato dall'Assemblea entro i successivi quattro mesi.

Art. 8 - Gli organi dell' Associazione

Sono gli organi dell'Associazione:

Assemblea dei Soci;

Consiglio Esecutivo;

Collegio dei Revisori dei Conti;

Commissione di disciplina.

A - Assemblea dei Soci

L'assemblea:

- a) elegge, nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) elegge, nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell'Associazione e sulla proroga della durata dell'Associazione medesima.

L'Assemblea ordinaria, che viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e la quota annua sociale, delibera il regolamento di attuazione dello Statuto e su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione non di competenza dell'Assemblea straordinaria, ed elegge i componenti del Consiglio Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione di Disciplina.

All'Assemblea, ordinaria o straordinaria, i Soci possono partecipare di persona o per delega scritta ad altro Socio. Ogni Socio non potrà avere più di due deleghe. Per le votazioni a scrutinio segreto non sono ammesse le deleghe.

La convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve essere effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi al Socio almeno 15 giorni prima della riunione. Per la validità dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, e delle relative deliberazioni valgono le norme di legge in materia e del Codice Civile.

B - Consiglio Esecutivo

L'elezione e la nomina dei membri del Consiglio Esecutivo spetta all'assemblea la quale sceglie i consiglieri tra le persone fisiche associate.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non verranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Esecutivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi su iniziativa del Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Esecutivo è costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Esecutivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (teleo videoconferenza).

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è causa di decadenza del Consigliere assente, previa assunzione di formale delibera del Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza. Avverso il provvedimento di decadenza, il Consigliere decaduto può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Esecutivo, regolarmente eletto, dovrà essere composto da 5 a 9 Soci ed eleggerà tra i suoi componenti:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Le mansioni di Segretario e di Tesoriere possono essere conferite dal Consiglio Esecutivo a persone esperte non facenti parte del Consiglio, a titolo gratuito e senza diritto di voto. Il consiglio dura in carica 3 anni.

C - Collegio dei Revisori dei Conti e Commissione di disciplina

Il Collegio dei Revisori e la Commissione di Disciplina, regolarmente eletti, debbono essere composti da tre persone ciascuno che eleggeranno tra i rispettivi componenti il Presidente. La durata in carica è di 3 anni. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Esecutivo o del Collegio dei Revisori dei Conti o della Commissione di Disciplina, per dimissioni o per altre cause, sarà sostituito a norma di legge e scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Esecutivo e meno di due per il Collegio dei Revisori e per la Commissione di Disciplina. Tutte le cariche e gli incarichi sociali possono essere revocate, con la deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

Art. 9 - Responsabilità A.V.O. e Coordinatori di Servizio.

I Responsabili dell' A.V.O. "Associazione Volontari Ospedalieri O.D.V." nelle strutture socio-sanitarie sono nominati dal Consiglio Esecutivo. I Coordinatori di Servizio sono nominati dal Consiglio Esecutivo su proposta del Responsabile A.V.O. "Associazione Volontari Ospedalieri O.D.V." interessato.

Art. 10 - Cariche ed incarichi

L' A.V.O. "Associazione Volontari Ospedalieri O.D.V.":

- sancisce la elettività e la gratuità delle cariche sociali nonchè la gratuità delle prestazioni fornite dai Soci. L'Associazione può rimborsare ai Soci (che ricoprono cariche sociali o no) le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata sulla base ed entro i limiti che saranno previsti dal Regolamento di attuazione.
- per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare la sua attività può avvalersi di temporanee prestazioni di lavoro retribuito sulla base, i limiti e modalità che saranno previsti dal Regolamento di Attuazione.

Art. 11

Al Volontario non compete alcuna rivalsa, da parte dell'Associazione, per danni, responsabilità ecc. che possa causarsi o causare durante la sua attività di Volontariato. La copertura assicurativa è regolamentata dalle norme di Legge sul volontariato.

Art. 12 - Perdita della qualità di Soci

Perdono la qualità di Socio:

- i dimissionari
- coloro che non versano la quota sociale entro il 31 Dicembre di ogni anno;
- coloro che, senza giustificato motivo, per un anno non espletano alcuna attività nell'interesse dell'Associazione;
- coloro che, su motivato parere della Commissione di Disciplina, per violazione delle norme statutaria e regolamentari, o per altri motivi gravi, vengono a nuocere al prestigio o arrecano pregiudizievoli intralci alla regolare attività dell'Associazione.

In attesa della definizione del procedimento disciplinare, il Comitato Esecutivo ha facoltà di sospendere il Socio da qualsiasi attività associativa.

Art. 13 - Scioglimento e messa in liquidazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs 117/2017 ssmm se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 14 - Abrogazione precedenti norme statutarie

Con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del presente Statuto, debbono intendersi annullate tutte le norme statutarie precedenti.

Art. 15 - Diritto alla consultazione dei libri sociali

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità:

La richiesta di consultazione dei libri sociali deve essere presentata per iscritto, motivata e firmata da **almeno 3** (tre) aventi diritto, inoltrata al presidente dell'Associazione che indicherà giorno e orario di consultazione.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicheranno le norme di legge.

Norma transitoria

Entro un anno dalla data di approvazione del presente Statuto, l'Assemblea ordinaria dei Soci dovrà deliberare il relativo Regolamento di Attuazione.

Nelle more resta in vigore l'attuale Regolamento per le parti non in contrasto con il predetto presente Statuto. In caso di contrasto valgono le norme statutarie di cui sopra: in particolare, l'Organo denominato << Collegio dei Probiviri >>, con poteri decisionali esecutivi, è sostituito, con decorrenza immediata, dalla << Commissione di Disciplina >> con poteri consultivi.

Il presente STATUTO dell' A.V.O. "Associazione Volontari Ospedalieri O.D.V." di Asti composto da 16 articoli e norma transitoria è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del giorno 03/04/2019 come risulta dal verbale in pari data.

Il presente Atto è esente dall'imposta di Bollo e di Registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018.